

# Assegno di maternità

L'assegno di maternità è stato istituito dall'art.66 della legge n.448/98 con effetto dal 01.01.1999 ed è oggi disciplinato dall'art.74 del D.Lgs.151/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) e dal D.P.C.M. 21 dicembre 2000 n.452.

L'assegno di maternità spetta, per ogni figlio nato, alle madri che non svolgono nessuna attività lavorativa, casalinghe, disoccupate e che non beneficiano del trattamento previdenziale d'indennità per maternità da parte dell'INPS né alcun trattamento economico (retribuzione) da parte del datore di lavoro per il periodo di maternità.

Alle medesime condizioni, il beneficio viene anche concesso per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo purché il minore non abbia superato i 6 anni di età al momento dell'adozione o dell'affidamento.

Il minore in adozione o in affidamento preadottivo deve essere regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato.

**L'assegno erogato dall'INPS, se spettante nella misura intera, ammonta ad € 1.740,60**

## Requisiti

Può richiedere il beneficio la madre del/la bimbo/a, entro e non oltre 6 mesi dalla data del parto.

La richiedente, per beneficiare dell'assegno, deve avere il/la bambino/a nella propria scheda anagrafica ed essere residente nel Comune di Arquata Scrivia al momento della presentazione della domanda.

Inoltre deve essere:

- cittadina italiana
- cittadina comunitaria regolarmente iscritta all'Anagrafe Comunale
- cittadina non comunitaria residente in possesso di carta di soggiorno o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo / permesso unico di lavoro e loro familiari / motivi umanitari
- cittadina non comunitaria in possesso dello status di rifugiato politico / protezione sussidiaria (art.27 del D.Lgs 19 novembre 2007, n.251) / asilo
- in possesso di risorse reddituali e patrimoniali del nucleo familiare di appartenenza al momento della domanda non superiore al valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) vigente alla data di nascita del figlio (ovvero di ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria). Per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1.1.2021 al 31.12.2021, è pari a € 17.416,66

Il Comune, verificata la sussistenza di tutti i requisiti trasmette all'INPS i dati necessari per il pagamento; l'INPS provvede ad erogare l'importo sul c/c della richiedente per un importo, per l'anno 2021, pari a € 1.740,60.

## Come presentare domanda

- Scaricare la domanda in allegato
- Stamparla e compilarla in tutte le sue parti (deve essere obbligatoriamente firmata e datata).
- Allegare fotocopia carta d'identità
- Allegare fotocopia permesso di soggiorno (se non comunitario)
- Allegare fotocopia IBAN rilasciato dalla banca o dalla posta recante nome e cognome
- l'ISEE deve essere valido fino alla fine del 2021 (non inviarlo)

Scannerizzare tutta la documentazione e inviarla ad uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica:

[protocollo@comune.arquatascriviascivia.al.it](mailto:protocollo@comune.arquatascriviascivia.al.it) (da mail ordinaria)      [comune.arquatascriviascivia.al@legalmail.it](mailto:comune.arquatascriviascivia.al@legalmail.it) (da PEC)

In alternativa si può:

- Consegnare la suddetta documentazione cartacea al servizio protocollo del Comune di Arquata, piano terra, (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 il sabato dalle ore 9.00 alle ore 11.30 e il lunedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00)
- Inviare tutta la suddetta documentazione tramite raccomandata con ricevuta di ritorno inserendo come destinatario: Comune di Arquata Scrvia - Servizio Socio Assistenziale Piazza S. Bertelli 21 15061 Arquata Scrvia AL.

**Per informazioni Servizio Socio Assistenziale del Comune di Arquata Scrvia 0143-600407**